

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 56

Allegato, punto 4.1

4.1. Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture di cui all'articolo 3, **paragrafo 2, lettera a)**.

4.1. Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture di cui all'articolo 3.

Le azioni da intraprendere possono essere finanziate tramite contratti di servizi sulla base di appalti pubblici (che non possono superare il 50 % del bilancio totale) o mediante sussidi provenienti dal finanziamento congiunto con altre fonti. In quest'ultimo caso, l'importo dell'assistenza finanziaria della Comunità non può superare l'80 % della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Per sostenere progetti nei paesi candidati, la Comunità può finanziare fino al 100 % dei costi.

Emendamento 57

Allegato, punto 4.3 bis (nuovo)

4.3 bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione la Commissione adotta le indispensabili misure di preparazione, introduzione e attuazione dei cambiamenti e dispositivi pratici necessari a conseguire gli obiettivi generali del programma, nonché gli opportuni dispositivi strutturali che garantiscono un centro di coordinamento avente come scopo il coordinamento globale e continuato del programma. Le spese riguardanti l'assistenza tecnica e amministrativa per i dispositivi strutturali e le attività connesse sono coperte attingendo alla dotazione del programma. A tal fine è richiesto il parere del comitato di cui all'articolo 9.

14. Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ***II

A5-0408/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (10593/1/2001 – C5-0413/2001 – 1999/0259(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10593/1/2001 – C5-0413/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 654 ⁽²⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 861 ⁽³⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

⁽¹⁾ GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70.

⁽³⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.

Mercoledì 12 dicembre 2001

- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0408/2001),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Articolo 13, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la restituzione al paese terzo esportatore dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti al di fuori della Comunità e non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva. Tale restituzione di prodotti destinati all'alimentazione degli animali al paese terzo esportatore può avvenire solo **dopo** che le autorità competenti del paese terzo esportatore **siano** state pienamente informate dei motivi e delle circostanze che impediscono l'immissione in circolazione di tali prodotti destinati all'alimentazione degli animali nella Comunità.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la restituzione al paese terzo esportatore dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti al di fuori della Comunità e non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva. Tale restituzione di prodotti destinati all'alimentazione degli animali al paese terzo esportatore può avvenire solo **una volta** che le autorità competenti del paese terzo esportatore **abbiano dato espressamente il loro accordo, dopo essere** state pienamente informate dei motivi e delle circostanze che impediscono l'immissione in circolazione di tali prodotti destinati all'alimentazione degli animali nella Comunità.

Emendamento 2

Articolo 14, paragrafo 1

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal ... (*) fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

(*) **18 mesi** a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal ... (*) fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

(*) **6 mesi** a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 3

Articolo 15, commi 1 e 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal ... (**).

(*) **12 mesi** a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) **18 mesi** a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal ... (*).

(*) **6 mesi** a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.